

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CINEMAZERO" - PORDENONE

ART. 1 – E' costituita in Pordenone una Associazione culturale, denominata "Cinemazero" avente lo scopo di svolgere, nell'ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia, azione di diffusione a qualsiasi livello dei molteplici aspetti delle attività culturali in campo democratico.

L'associazione ha sede in Pordenone all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone e può costituire sedi secondarie.

ART. 2 – L'associazione che non si prefigge fini di lucro ha i seguenti scopi:

- a) organizzare proiezioni di film, spettacoli teatrali e musicali;
- b) consentire ai propri soci l'acquisto di edizioni librerie, audiovisive, discografiche a particolari condizioni di favore;
- c) promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per docenti, dibattiti e conferenze con l'intervento di personalità del mondo culturale;
- d) elaborare e pubblicare, qualora la necessità di sviluppo dell'associazione lo renda necessario, opuscoli informativi e materiali audiovisivi tendenti a migliorare ed accrescere la maturazione politica e culturale dei propri soci;
- e) impegnarsi a promuovere sempre nuove valide soluzioni per occupare il tempo libero dei propri soci;
- f) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3 – Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) partecipazioni in società o enti che esercitano un'attività analoga o affine a quella dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 4 – SOCI

I soci si distinguono in due categorie

- a) soci fondatori identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionati nell'atto costitutivo;
- b) soci ordinari.

ART. 5 – ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO E RELATIVI OBBLIGHI

I soci fondatori sono identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionati nell'atto costitutivo.

Chiunque intenda divenire socio ordinario deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al consiglio direttivo. Il modulo per la presentazione della domanda da parte dell'aspirante socio dovrà contenere l'espressa accettazione di tutte le norme contenute nello statuto dell'associazione. La domanda

deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente o da chi su di esso esercita la potestà se minorenne, anche da due soci presentatori; questi dovranno possedere la qualifica di soci da almeno tre anni. Il socio non potrà presentare più di 3 aspiranti soci ogni anno.

Ciascun socio è tenuto al dovere di collaborazione e lealtà nei confronti dell'associazione e di tutti gli organi della stessa, astenendosi, in particolare, dall'assumere una condotta che possa, in ogni modo, nuocere all'associazione ed a tali organi.

L'ammissione all'associazione da parte dell'aspirante viene decisa dal consiglio direttivo, sentito il parere del comitato dei garanti, con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, computando anche i consiglieri assenti o astenuti.

L'eventuale non ammissione dovrà essere comunicata all'aspirante socio con le motivazioni che hanno determinato la stessa.

I soci hanno l'obbligo del pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo, entro il 31 marzo, nella misura determinata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per morte, recesso od esclusione.

Il recesso deve essere comunicato dal socio mediante lettera raccomandata a.r. entro il 31 dicembre con effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'esclusione dall'associazione può avere luogo per:

- morosità nel versamento del contributo annuale determinato dal Consiglio direttivo;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e lealtà nei confronti dell'associazione e dei suoi organi ed in generale con l'osservanza delle norme dello statuto.

L'esclusione viene deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti computando anche i consiglieri assenti od astenuti. Salvo il caso di morosità nel versamento della quota, è fatto obbligo al consiglio direttivo di comunicare al socio escludendo, mediante lettera raccomandata a.r. l'inizio del procedimento di esclusione invitandolo ad illustrare, di persona o anche tramite scritti, le proprie osservazioni e difese. La comunicazione di cui al periodo precedente deve indicare la data della riunione del consiglio direttivo nel corso della quale il socio escludendo potrà produrre le proprie difese scritte od orali e deve essere inviata almeno quindici giorni prima di tale data.

Contro la delibera della propria esclusione il socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., al Comitato dei garanti. E' facoltà del comitato dei garanti ascoltare il socio escludendo. La decisione del Comitato dei garanti è inappellabile.

La sussistenza dei gravi motivi per l'esclusione si considera sempre accertata in caso di morosità nel versamento della quota annuale. La conseguente esclusione non pregiudica il diritto dell'associazione a procedere per l'esecuzione forzata della prestazione dovuta.

ART. 8 – Organi dell'associazione sono

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti.

ASSEMBLEA

ART.9 – L'assemblea dei soci ha competenza nelle seguenti materie:

- a) nomina e revoca dei componenti il Consiglio direttivo;

- b) nomina e revoca dei componenti il Comitato dei garanti;
- c) approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'associazione;
- d) modificazioni dello statuto;
- e) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio della stessa.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell'assemblea spetta al Consiglio direttivo che potrà effettuarla ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio direttivo deve inoltre procedere alla convocazione dell'assemblea, senza indugio, qualora ne facciano richiesta motivata il Comitato dei garanti, almeno un decimo dei soci o almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta vi provvede il Comitato dei garanti.

La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell'associazione, nonché ai componenti del Consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e mediante affissione, sempre entro dieci giorni dall'adunanza, dell'avviso di convocazione nella sede sociale.

L'assemblea di prima convocazione è valida quando il numero degli intervenuti raggiunge la metà dei soci. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'adunanza si intenderà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modificazioni del presente statuto l'assemblea di prima convocazione è valida se costituita da almeno due terzi dei soci iscritti e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minorenni non hanno il diritto di voto.

Non sono ammesse partecipazioni alle assemblee mediante procure. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10 – NOMINA, COMPOSIZIONE, CESSAZIONE.

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.

Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

E' costituito da un numero dispari di membri da cinque a nove eletti tra i soci a maggioranza dei voti dell'Assemblea dei soci.

La maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra persone che non siano lavoratori dipendenti dell'associazione.

Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea per la nomina dei sostituti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade ed i componenti rimasti in carica provvedono a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo provvede, in via esclusiva, alla gestione dell'associazione compiendo tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi. Redige annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea degli associati, redige ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il programma delle attività associative.

Il Consiglio direttivo potrà delegare determinati poteri al presidente o, al vice-presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART. 11 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Consiglio direttivo provvede a nominare un presidente ed un vice-presidente.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 12 – Il Comitato dei garanti è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea dei soci.

Qualora non nominato dall'assemblea, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

I membri del Comitato dei garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.

Hanno il compito di controllare le risultanze del bilancio con quelle della contabilità e di esercitare le funzioni di controllo ritenute opportune o loro demandate dallo statuto.

ART. 13 – Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del Comitato dei garanti.

ART. 14 – Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE